REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1261/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], in particolare l'articolo 183,

previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 («regolamento finanziario») dispone che le istituzioni comunitarie osservino per gli appalti da esse organizzati le norme, figuranti nelle direttive, che si applicano agli Stati membri. La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [2], ha modificato tali norme. Occorre quindi introdurre nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione [3], che essenzialmente recepisce nella normativa finanziaria interna alle istituzioni le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio [4] in materia di appalti pubblici di servizi, le modifiche apportate dalla direttiva 2004/18/CE, ove esse siano pertinenti.

(2) Tali modifiche riguardano in particolare le nuove possibilità di aggiudicazione degli appalti per via elettronica, fra cui il nuovo sistema dinamico di acquisizione per acquisti di uso corrente, e la procedura del dialogo competitivo; le disposizioni in materia di appalti dichiarati segreti e il ricorso ad accordi quadro, che per motivi pratici continueranno ad essere indicati come contratti quadro nell'ambito dell'esecuzione del bilancio comunitario, che consentono ormai il confronto concorrenziale tra le parti dell'accordo per l'aggiudicazione di contratti specifici; infine, il rafforzamento delle dimensioni sociali e ambientali nella valutazione delle offerte. Inoltre, sono state riesaminate le soglie previste per gli appalti di servizi ai quali non si applica l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio. La direttiva 2004/18/CE armonizza anche le disposizioni disciplinanti le tre grandi categorie di appalti, per quanto riguarda in particolare la pubblicità, le specifiche tecniche e il calcolo del valore degli appalti.

(3) Inoltre, le disposizioni relative ai mezzi per individuare gli interessi sui prefinanziamenti si sono rivelate troppo limitative. È opportuno autorizzare la possibilità d'individuare tali interessi mediante qualsiasi metodo contabile.

(4) All'articolo 31 delle modalità d'esecuzione è definito l'elenco degli atti di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario, senza che sia inserita tuttavia l'intera gamma degli strumenti giuridici di cui dispone il Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Si deve quindi ampliare tale elenco, aggiungendovi le decisioni relative alla conclusione degli accordi internazionali e le decisioni riguardanti le azioni urgenti e di durata limitata intese ad affrontare situazioni di crisi.

(5) Si deve prevedere anche una procedura d'informazione dei candidati ed offerenti ai quali non è stato aggiudicato il contratto nelle gare d'appalto bandite dalle istituzioni per proprio conto. Si deve procedere a tale informazione prima della firma del contratto, per consentire ai candidati ed offerenti respinti di prendere conoscenza dei motivi del rifiuto della loro candidatura od offerta. L'introduzione di tale procedura d'informazione mira ad assoggettare le istituzioni a un obbligo imposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee agli Stati membri.

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[2] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).
[3] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
[4] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE